

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2672

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALABRIA

Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di permesso retribuito di paternità

*Presentata il 3 agosto 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo l'attribuzione del permesso retribuito di paternità. Il citato testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

In questo ambito credo sia giusto e legittimo prevedere che il padre, in concomitanza con la nascita del figlio e comunque entro i primi sette giorni dalla nascita, possa usufruire di un permesso, facoltativo, pari a due giorni lavorativi. Questa norma si applica anche in caso di

adozione o di affidamento preadottivo; per la decorrenza fa fede la data d'ingresso del bambino nel nucleo familiare.

Il permesso può essere fruito dal lavoratore sia del settore pubblico che in quello privato e ha la finalità di sottolineare non solo l'enorme valore della nascita di un essere umano, ma anche l'importanza della famiglia ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.

La finalità della norma è quella di prevedere un equo lasso di tempo in cui, al momento della nascita, anche il padre possa prendere confidenza a tempo pieno con il suo bambino, goderne ed essere di sostegno alla puerpera, o comunque alla famiglia, tanto più in una società in cui è molto difficile riuscire a conciliare lavoro e affetti e in cui, purtroppo, accade che valori come la nascita di un essere umano sono spesso minimizzati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è premesso il seguente comma:

« 01. Il padre lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi da utilizzare entro i primi sette giorni dalla nascita del figlio ovvero, in caso di adozione o di affidamento, dalla data d'ingresso del bambino nel nucleo familiare ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 20 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quanto a 15 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 5 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

